



COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 28/09/2012

OGGETTO:

IMU. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. DI LEO dr. Ferdinando - Sindaco	Sì
2. ORIOLO Mario - Vice Sindaco	Sì
3. GALLO Giovanni - Assessore	Sì
4. BATTAFARANO Tiziana - Assessore	Sì
5. DI LEO Giovanni - Assessore	Sì
6. LATRICCHIA Giuseppe - Assessore	Sì
7. BRUNO Nicola - Consigliere	Sì
8. ACINAPURA Ercole - Consigliere	No
9. DE TITTA Biagio - Consigliere	No
10. DI LEO Gabriella - Assessore	Sì
11. PARROTTA Emilio - Consigliere	Sì
12. GERMANO Giuseppe - Consigliere	Sì
13. RANU' Giuseppe - Consigliere	Sì
14. FAVOINO Antonio - Consigliere	Sì
15. DI LEO Giuseppe - Consigliere	Sì
16. VIVACQUA Salvatore - Consigliere	Sì
17. MARINO Giuseppe - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor PARROTTA Emilio nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale - Partecipa il Segretario comunale Dott. Giuseppe PANDOLFI .

La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Data: 28/09/2012

Il Responsabile
Dott. Giuseppe PANDOLFI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità finanziaria esprime parere:

Data: 28/09/2012

Il Responsabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, seduta odierna;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1, in data 28.2.2002;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Consigliere Di Leo Giuseppe viene depennata la dicitura *attività agricola* al punto 4) della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 15, votanti n. 15, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 5 (Di Leo Giuseppe, Ranù Giuseppe, Favoino Antonio, Vivacqua Salvatore e Marino Giuseppe);

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	9,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	5,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale).....	5,00
4	Fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali.	7,60
5	Immobili locati.	7,60
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	7,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	200,00
3	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	200,00
4	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	200,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 5 (Di Leo Giuseppe, Ranù Giuseppe, Favoino Antonio, Vivacqua Salvatore e Marino Giuseppe), immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
PARROTTA Emilio

Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe PANDOLFI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 227 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/10/2012.

Rocca Imperiale, li 03/10/2012

Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe PANDOLFI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2012

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Rocca Imperiale, li 03/10/2012

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe PANDOLFI

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 03/10/2012 al 18/10/2012

Il Messo Comunale
Giuseppe SPAGNA

Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03/10/2012

Il Messo Comunale
Giuseppe SPAGNA